

Le novità della finanziaria 2008 in materia di energia ed edilizia e fonti rinnovabili

La nuova legge finanziaria 2008 "LEGGE 24 Dicembre 2007 , n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" prevede importanti novità e rinnovi a favore del risparmio energetico, dell'efficienza energetica in edilizia e riguardo alle fonti energetiche rinnovabili.

Le letture della finanziaria non è agevole, di seguito si riportano integralmente i commi che interessano gli edifici e il risparmio o efficienza energetica, con un breve commento.

In sintesi la finanziaria si occupa di:

- norme in materia di riduzione dell'ICI agevolando chi installa fonti energetiche rinnovabili (art.1 comma 5 e 6);
- il rinnovo, per gli anni 2008, 2009 e 2010, delle detrazioni del 36% per interventi di ristrutturazione di edifici esistenti (art.1 commi 17, 18 e 19);
- **il rinnovo, per gli anni 2008, 2009 e 2010, delle detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art.1 commi 17, 18 e 19), con ampliamenti per quel che concerne le tipologie degli impianti di climatizzazione e correzione degli errori della precedente finanziaria (art.1 commi 20, 21, 22, 23, 24, 286,);**
- il rinnovo, per gli anni 2008, 2009 e 2010, delle agevolazioni in materia di sostituzione di frigoriferi, congelatori, e motori e inverter ad elevata efficienza (art.1 commi 20, 21, 22);
- disposizioni in materia di certificazione energetica e rilascio del permesso di costruire (art. 1 comma 288 e art.2 comma 282);
- obbligo di produzione di energia elettrica da rinnovabili per il rilascio dei titoli abilitativi per gli edifici (art. 1 comma 289);
- agevolazioni per gli imprenditori agricoli a favore delle energia rinnovabili (art.1 commi 177, 178);
- disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili e la disciplina dei certificati verdi (art.2 commi da 136 a 161), le modalità di allaccio e competenze dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) (art.2 commi 163, 164);
- la modifica del DPR 387/2003 recepimento direttiva 2001/77/CE produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (art.2 da comma 165 a 172) e l'istituzione presso il ministero dell'ambiente di un fondo per le fonti energetiche rinnovabili (art. comma 322);
- l'istituzione di un fondo per campagne di informazione a favore del risparmio energetico (art.2 comma 162);
- il divieto di vendita e distribuzione dal 2011 di lampadine ad incandescenza (art.2 comma 163);
- disposizioni correttiva al DM 19 febbraio 2007 sul contoenergia (art.2 commi 173, 174);
- un fondo a favore dello sviluppo della ricerca in materia di idrogeno (art.2 comma 176);
- lo stanziamento di finanziamento per l'edilizia scolastica e sanitaria previa esecuzione di verifiche energetiche rinnovabili e il risparmio idrico (art.2 comma 281).

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL' ICI

La finanziaria 2008 prevede, in materia di ICI, la riduzione dell'1,33 per mille fino ad un massimo di 200 euro dell'ICI, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; al quale si aggiunge la riduzione dell'aliquota ICI del 4 per mille **per chi installa impianti da fonte rinnovabile termico o elettrico** (ad esempio: pannelli solari, impianti a biomasse, pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica) se a servizio dell'unità immobiliare.

La riduzione è valida per 3 anni in caso di impianti solare termico e per 5 anni per gli altri impianti.

Art.1 Comma 5). All'articolo 8¹ del decreto legislativo 30 dicembre 1992², n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8e A9».

Art.1 Comma 6). All'articolo 6³ del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni.»;

DETRAZIONI 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (Rinnovo)

Rinnovo della detrazione 36% per interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti (fino ad massimo di 48.000 € per Unità Immobiliare) e per il recupero del patrimonio edilizio, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La Finanziaria prevede che il finanziamento sia previsto per almeno 3 anni coerentemente con la durata media degli interventi edilizi (dal progetto alla realizzazione) con la conseguente possibilità di pianificare interventi e detrazioni per i prossimi 3 anni.

Rimangono valide regole, criteri, modalità e adempimenti fissate precedentemente

Art.1 Comma 17). Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5⁴, della legge 27 dicembre 2002⁵, n. 289, e successive

¹ DLgs 504/92 Art.8 "Riduzioni e detrazioni di imposta"

² Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (gu n. 305 suppl.ord. del 30/12/1992) riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

³ DLgs 504/92 Art.6 "Determinazione dell'aliquota e dell'imposta"

⁴ Legge 289/02 art.2 "Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", comma 5) 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo

modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

Art.1 Comma 18).È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

Art.1 Comma 19).Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

DETRAZIONI 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Rinnovo)

La principale novità della finanziaria 2008 in materia di energia ed edilizia è la conferma della detrazione del 55% dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici, previsti nella Legge finanziaria 2006, con alcune modificazioni e correzioni, nonché il rinnovo degli incentivi per la sostituzione di elettrodomestici e motori elettrici.

In sintesi il rinnovo detrazioni riguardagli interventi di:

- riqualificazione energetica degli edifici (comma 344);
- interventi strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprese (345);
- installazione impianti solare termico (346);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (347);
- sostituzione frigoriferi, congelatori (353);
- installazione motori ad elevata efficienza tra 5 e 90 kW (358) (detrazione 20%);
- installazione variatori di velocità (inverter) (359) (detrazione 20%).

Non sono rinnovati i finanziamenti previsti dalla comma 351 della legge finanziaria 2006 per gli extracosti sostenuti per interventi in edifici con volumetria maggiore di 10000 metricubi, ed i finanziamenti di cui al comma 354 per interventi efficienza energetica illuminazione per esercenti commerciali.

Riguardo alla detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici esistenti le novità introdotte riguardano:

- la correzione dell'errore nella tabella della finanziaria 2006 con i valori corretti (art.1 comma 23), è quindi possibile ottenere la detrazione del 55% anche per interventi relativi ai soli solai, pavimenti e coperture;
- l'estensione agli impianti di climatizzazione anche per impianti non a condensazione se eseguiti entro il 31 dicembre 2009, vengono così compresi tutti gli interventi sugli impianti di climatizzazione (art. 1 comma 20 secondo periodo);
- l'estensione anche ad altri sistemi invece dei generatori di calore quali le pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1 comma 286)

Questo aspetto è stato a lungo dibattuto durante il 2007 da parte degli installatori, in quanto la sola tecnologia delle caldaie a condensazione escludeva altre soluzioni. Come tutto anche le disposizioni legislative hanno bisogno di un rodaggio, con questo comma vengono comprese le pompe di calore anche quelle geotermiche. Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico da approvare entro il 28 febbraio 2007, probabilmente, dovrà contenere le caratteristiche tecniche e gli adempimenti per tali impianti

Il Ministero dell'Economia dovrà chiarire/integrare il DM 19 febbraio 2007 per le caldaie non a condensazione e per le pompe di calore ad alta efficienza e geotermiche.

⁵ Legge 27/12/2002, n.° 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennali dello Stato (Legge Finanziaria 2003)

- L'importo della detrazione potrà essere ripartita in quote di pari importo da un minimo di 3 anni ad un massimo di 20 anni, agevolando coloro che hanno un importo dell'imponibile per la detrazione "basso" rispetto ai costi sostenuti per l'intervento stesso (ad esempio pensionati).

Si ricorda che precedentemente la somma in eccesso rispetto all'imponibile andava a zero, ovvero andava perduta, in questo modo è possibile beneficiare interamente della detrazione rispetto al proprio reddito e imponibile. Probabilmente un Decreto del MSE o Min.Economia dovrà fissare anche le modalità per la richiesta delle ripartizioni annuali.

- Vengono introdotte alcune semplificazioni per gli interventi di sostituzione infissi (345) ed installazione solare termico (346) per i quali non è più richiesta la certificazione energetica dell'edificio, ovvero l'"Attestato di qualificazione energetica" di cui all'Allegato A del DM 19 febbraio 2007.

Resta comunque da comunicare all'ENEA la Scheda informativa Allegato E del DM 19 febbraio 2007, con il calcolo del risparmio di energia primaria, a firma di tecnico abilitato, salvo modifiche di nuovo decreto

Il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare un decreto per adeguare i valori limite dell'indice di prestazione energetica ed i valori limite della tabella di cui al comma 23, rispetto a quanto previsto dal Dlgs 311/2006, entro il 28 febbraio 2008 (art.1 comma 24 lettera a).

Alle disposizioni della legge finanziaria, si aggiungono i chiarimenti relativi ai professionisti abilitati e agli impianti solare termico, contenuti nel Decreto 26 ottobre 2007 "*Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 302 del 31 dicembre 2007.

Il Decreto 26 ottobre 2007, apporta modifiche al DM 19 febbraio 2007 e chiarisce che :

- i soggetti che possono redigere gli Allegati A ed E sono compresi anche i periti agrari e forestali, nell'ambito delle loro competenze;
- i pannelli solari devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato, alle quali sono equiparate le norme EN 12975 e EN 12976 (senza dicitura UNI) recepite da un organismo certificatore nazionale di un paese membro dell'Unione Europea.

Art.1 Comma 20). Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,n.296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

Art.1 Comma 21).Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2milioni di euro annui. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le Modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.

Art.1 Comma 22). Le disposizioni di cui all'articolo 1,commi da 344 a 347,nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal Cipe a favore degli interventi di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1992,n.488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo61della legge27dicembre2002, n. 289. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.1 Comma 23). La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre2006, n.296, è sostituita, con efficacia dal 1°gennaio 2007, dalla seguente:

Zona climatica	Strutture opache	Strutture opache orizzontali	Finestre
----------------	------------------	------------------------------	----------

	verticali	Coperture	Pavimenti	comprehensive degli infissi
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

Art.1 Comma 24). Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art.1 Comma 286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La legge finanziaria 2008 prevede l'obbligo di produrre la certificazione energetica per il rilascio del permesso di costruire, nel quale devono essere previste/descritte le soluzioni per il risparmio idrico e ricircolo delle acque meteoriche, per la riduzione dei consumi acqua.

Art.1 Comma 288). A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

In questo comma c'è una incongruenza, anche con quanto previsto all'art. 2 comma 282

L'art. 6 Dlgs 192/2005 prevede, al comma 1), che gli edifici di nuova costruzione siano dotato AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE dell'attestato di certificazione energetica, in quanto l'attestato di certificazione energetica deve tener conto delle caratteristiche dell'edificio così come costruito ("as built") e non come sarà costruito (progetto redatto ai fini del rilascio del permesso di costruire). Dal 2009 si renderà quindi necessario redigere due volte l'attestato di certificazione energetica in sede di rilascio del permesso di costruire ed al termine della costruzione (per il rilascio dei titoli abilitati)?

Nel caso di nuova costruzione i documenti da redigere sono:

- per il permesso di costruire dovrà essere redatta la Relazione tecnica (art.8 comma 1 Dlgs. 192/05) e l'Attestato di certificazione energetica (comma 288 Legge Finanziaria 2008),
- mentre per la Dichiarazione di fine lavori e asseverazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, dovrà essere redatto l'Attestato di qualificazione energetica (art.8 comma 2 Dlgs. 192/05) e (nuovamente) l'attestato di Certificazione energetica (art.6).

Art. 2 comma 282). Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

OBBLIGO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA RINNOVABILI PER I NUOVI EDIFICI

Il comma 289 art.1 della Legge Finanziaria 2008, sostituisce la modifica al Testo Unico 380/01 introdotta dal comma 350 della Legge Finanziaria 2007 che prevedeva la produzione di 0,2 kW da fotovoltaico da pannelli fotovoltaici. Questo comportava due problemi: in primo luogo la produzione di soli 0,2 kW per U.I da fotovoltaico rendeva la soluzione tecnicamente ed economicamente non conveniente, in secondo luogo rendeva obbligatorio l'uso di una sola tecnologia (il fotovoltaico) con i limiti tecnici che ne possono derivare.

Il presente comma aumenta la quantità minima di energia elettrica da fonte rinnovabile per unità abitativa ad almeno 1 kW (tecnicamente conveniente anche perché consente di rientrare nel Contoenergia) e consente di utilizzare altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (ad esempio eolico o impianti a biomasse).

Resta il fatto che le disposizioni del Testo Unico in materia edilizia devono essere recepite dagli strumenti territoriali e regolamenti degli Enti Locali.

art.2 Comma 289). All'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW. ».

Fondo per campagne di informazione a favore di elettrodomestici ed illuminazione ad alta efficienza energetica

La Legge Finanziaria 2008 introduce un fondo per campagne informative per elettrodomestici e illuminazione ad alta efficienza energetica, e due divieti:

- dal 2010 il divieto di commercializzazione elettrodomestici inferiore alla Classe A e motori elettrici Classe 3;
- dal 2011 divieto di importare lampade ad incandescenza ed elettrodomestici senza dispositivi per interrompere il collegamento alla rete elettrica.

Art.2 Comma 162). Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministro dello Sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

Art.2 Comma 163). A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Modifiche al Dm 19 febbraio 2007 “Contoenergia” per pannelli fotovoltaici installati da enti locali

Gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono gli enti locali rientrano negli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica in elementi di arredo urbano e viario, superficie esterni di involucro di edifici (a prescindere).

Se il soggetto responsabile è l'ente locale l'autorizzazione è rilasciata con procedimento unico, senza vincolo di potenza installata.

Art.2 Comma 173). Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

Art.2 Comma 174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

Edilizia scolastica e sanitaria

Gli stanziamenti del fondo per interventi straordinari per l'edilizia scolastica e sanitari è subordinata all'obbligo di eseguire le verifiche energetiche

Art.1 Comma 281). Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.